

PROVINCIA DI TRENTO  
COMUNE DI PREDAZZO



PIANO REGOLATORE GENERALE  
COMUNALE

V VARIANTE

# NORME DI ATTUAZIONE ESTRATTO

Art. 8 Categorie di intervento sul patrimonio edilizio esistente  
Art. 19 Aree per l'agricoltura, la pastorizia e la silvicoltura

STATO DI RAFFRONTO

Il progettista  
Arch. Luca Eccheli

## **Art. 8 CATEGORIE DI INTERVENTO SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE**

- 1 Gli interventi sotto esposti possono essere eseguiti indistintamente su tutti i fabbricati e manufatti esterni al perimetro del centro storico, purché non siano stati rilevati come edifici e manufatti isolati di origine storica. Questi ultimi e quelli interni al perimetro del centro storico sono invece suscettibili dei soli interventi previsti dalle "Categorie e modalità di intervento sugli insediamenti storici" e riportati nelle norme relative alle "Aree di antico insediamento e di interesse culturale ed ambientale" (articolo 10 delle presenti N.d.A.):

a) **MANUTENZIONE ORDINARIA:** sono gli interventi finalizzati a rinnovare ricorrentemente e periodicamente le rifiniture, la funzionalità e l'efficienza dell'edificio, delle singole unità immobiliari e delle parti comuni, nonché quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

b) **MANUTENZIONE STRAORDINARIA:** sono le opere e le modifiche sugli edifici necessarie per rinnovare e sostituire gli elementi costruttivi degradati, anche quelli con funzioni strutturali e per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi o aumentino le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.

c) **RESTAURO:** sono gli interventi rivolti alla conservazione o al ripristino dell'organizzazione del complesso edilizio e alla valorizzazione dei caratteri stilistici, formali, tipologici e strutturali, assicurandone al tempo stesso funzionalità nell'ambito di una destinazione d'uso compatibile. L'intervento comprende inoltre il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costruttivi e degli impianti tecnologici richiesti dalle esigenze d'uso, nonché l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

d) **RISANAMENTO CONSERVATIVO:** sono interventi tendenti alla conservazione o al ripristino degli elementi essenziali della morfologia, della distribuzione e della tecnologia edilizia, nonché all'adeguamento all'uso moderno dell'intero organismo degli edifici migliorando le condizioni di abitabilità in ordine soprattutto alle esigenze igienico-sanitarie, mediante un insieme sistematico di opere e con un progressivo recupero del legame con l'impianto tipologico-organizzativo iniziale.

e) **RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA:** sono gli interventi rivolti ad adeguare l'edificio a nuove e diverse esigenze anche con cambio della destinazione d'uso. L'intervento comprende la possibilità di variare l'impianto strutturale interno e distributivo dell'edificio, modificandone l'aspetto architettonico, formale, i tipi ed il modo d'uso dei materiali, purché le murature perimetrali non vengano demolite.

f) SOSTITUZIONE EDILIZIA: sono gli interventi rivolti alla demolizione e conseguente ricostruzione dell'edificio nel rispetto del sedime e della volumetria esistenti.

g) DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE: sono gli interventi rivolti alla demolizione dei manufatti esistenti e alla loro ricostruzione su sedime o con volumetria diversi dai precedenti.

h) DEMOLIZIONE: sono gli interventi rivolti alla sola demolizione dei manufatti esistenti.

i) RIPRISTINO: L'intervento di ripristino è finalizzato alla ricostruzione dell'edificio preesistente già demolito in parte o in condizioni statiche e generali tali da rendere tecnicamente impossibile altri tipi di interventi conservativi. L'intervento è ammesso unicamente per i ruderi di interesse storico, artistico e documentario, intesi come parti residue di edifici di antica origine e di particolare interesse storico artistico e documentario che abbia avuto funzioni residenziali rappresentative, o di culto, o militari, quali: chiese, torri, opere fortificate, ecc. Sono considerati edifici di particolare interesse storico – artistico - documentale anche gli edifici rurali, le baite ed i tabià che con la loro presenza sul territorio rendono leggibili le modalità attraverso le quali l'antropizzazione storica degli ambienti montani ha contribuito alla formazione del "paesaggio culturale". Il significato storico-culturale di tali ruderi e la consistenza attuale del loro volume fanno sì che per essi sia proponibile una attenta conservazione della testimonianza. Per tali ruderi è generalmente prescritto il consolidamento statico degli elementi strutturali; sono altresì ammessi gli interventi di: manutenzione ordinaria, straordinaria ed il restauro di eventuali elementi superstiti di pregio ed il ripristino. Per il recupero degli edifici ci si deve comunque riferire alle caratteristiche previste dalla delibera della G.P. n. 611 del 22/03/2002. Per gli interventi di ripristino relativi agli edifici ricompresi all'interno del patrimonio edilizio montano esistente devono essere rispettate le norme ed i criteri riportati al Titolo IX delle presenti norme di attuazione.

- 2 Il ripristino di cui alla lettera i) del comma 1 può avvenire con una delle seguenti modalità, secondo il riferimento all'edificio preesistente:

**ripristino filologico:**

riguarda gli edifici di cui esiste una documentazione completa formata dalle parti superstiti dell'edificio medesimo (fondazioni, parti basamentali, strutture in elevazione) e/o rilievi grafici e fotografici moderni, disegni antichi, ecc. - Quando essi sono in stato di rovina completa o avanzata l'intervento si configura come una ricostruzione filologica anziché un restauro, in quanto la quota di ripristino filologico diventa preponderante.

**ripristino tipologico:**

riguarda gli edifici per cui la documentazione esistente è limitata al sedime (rilevato o accertato catastalmente) alle fondazioni e/o a documentazioni grafiche e fotografiche insufficienti. In questo caso l'operazione si configura come una ricostruzione guidata - oltre che dai suddetti elementi - dalla conoscenza dei caratteri propri della tipologia di appartenenza della sub-area; essa differisce dalla ristrutturazione totale in quanto la quota di ripristino tipologico diventa preponderante. Il ripristino dovrà comunque avvenire in modo da garantire il rispetto della destinazione urbanistica d'uso specifica zona per zona. Gli interventi ammessi dovranno rispettare la tipologia, la volumetria e gli elementi architettonici e costruttivi originali. Nelle aree di rispetto e di protezione non è ammesso il ripristino né filologico né tipologico dei ruderi.

## **Art. 19 - AREE PER L'AGRICOLTURA, LA PASTORIZIA E LA SILVICOLTURA**

Sono aree finalizzate alla conservazione delle attività legate all'agricoltura, alla coltivazione e protezione del bosco, al pascolo ed alla zootecnia.

Esse si dividono in aree:

- per impianti produttivi EP;
- agricole e agricole di pregio del PUP
- agricole primarie – E1;
- agricole secondarie E2;
- agricole di tutela E3;
- a pascolo E4;
- a bosco E5;
- improduttive E6.

Per le nuove costruzioni e per gli interventi ammessi sugli edifici esistenti e su quelli di nuova costruzione, si rimanda a quanto previsto dal Piano Urbanistico Provinciale per le aree agricole di pregio e alle singole norme di zona del Prg.

Ai fini di quanto stabilito al punto precedente il termine edificio è riferito soltanto a quegli immobili che abbiano caratteristiche di solidità, stabilità e durata soprattutto in relazione ai materiali impiegati nel complesso della costruzione. Non sono considerati edifici i manufatti che abbiano caratteristiche di precarietà quali baracche, tettoie e simili ovvero le costruzioni in legno o quelle prive di tamponamenti o con tamponamenti totalmente o parzialmente in legno o materiali simili che siano sorte con destinazione d'uso diversa dall'abitazione.

I manufatti non considerati edifici possono essere ristrutturati mantenendo le caratteristiche tipologiche e strutturali del manufatto originario e ampliati nella misura massima del 10% del volume esistente purché ne venga rispettata la destinazione d'uso originaria o che la nuova destinazione sia compatibile con l'uso agricolo.

Tali manufatti non possono ospitare anche periodicamente abitazioni o attività residenziali occasionali. L'eventuale edificazione è subordinata all'esistenza o alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria.

Nelle aree agricole è ammessa la realizzazione di manufatti di limitate dimensioni funzionali alla coltivazione del fondo o alla manutenzione ambientale da parte di soggetti proprietari che non esercitano l'attività agricola in forma imprenditoriale, così come definiti e regolamentati dall'art. 3 del D.D.P. n. 8-40/Leg di data 08 marzo 2010.

La realizzazione di manufatti di limitate dimensioni è ammessa nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) l'edificazione è destinata al deposito di attrezzature e materiali per attività di manutenzione ambientale o di coltivazione del fondo. Il manufatto è realizzato sul fondo coltivato direttamente dal richiedente. Le colture sono in atto e razionalmente esercitate secondo le normali tecniche agronomiche e di manutenzione ambientale;

b) per la realizzazione di depositi è richiesta la proprietà di un lotto minimo accorpato nel quale realizzare l'intervento non inferiore a 1.000 metri quadrati, per lotti destinati a colture orticole, frutticole e viticole, e a 5.000 metri quadrati per lotti destinati a seminativo o a prato. Nel caso di ordinamenti misti la superficie minima è calcolata applicando la seguente formula:  $(SA/1000 + SB/5000) > 1$ , dove SA è la superficie destinata a colture orticole, frutticole e viticole e SB la superficie destinata a seminativo o a prato;

c) è ammessa la realizzazione di piccole strutture di allevamento dotate di presidi per la razionale gestione dei reflui zootecnici, se necessario per il tipo di allevamento, purché siano funzionali al mantenimento ambientale e alla coltivazione del fondo nonché alle esigenze delle specie allevata. È in ogni caso garantito un carico massimo di 2 unità di bestiame adulto (UBA) per ettaro ed una consistenza minima di 1 UBA.

2. La realizzazione dei manufatti di cui a questo articolo non è ammessa nelle aree a pascolo.

3. Il rispetto delle condizioni previste dal comma 1 è dichiarato dall'interessato nella domanda. La relazione tecnica allegata al progetto evidenzia in modo chiaro il rapporto funzionale tra l'edificazione e le attività di manutenzione ambientale o di coltivazione del fondo, anche dal punto di vista delle scelte dimensionali, le superfici interessate ed il relativo titolo di possesso, nonché le dotazioni di attrezzature e macchinari.

4. La superficie coperta massima dei manufatti è di 12 metri quadrati ed il volume massimo di 30 metri cubi, comprese le eventuali parti realizzate in interrato. Nel solo caso di ricoveri per bovini, a 100 metri cubi, al netto delle eventuali concimaie.

5. I manufatti sono realizzati mediante l'utilizzo di materiali e nel rispetto delle tipologie edilizie previsti dalla tradizione locale, in relazione alla funzione, alla localizzazione, ai caratteri costruttivi e in conformità a quanto previsto da eventuali manuali tipologici o da specifiche disposizioni in materia degli strumenti urbanistici.

6. La destinazione d'uso dei manufatti di cui a questo articolo non può essere mutata. La realizzazione dei manufatti è annotata dal comune nel registro degli edifici realizzati nelle aree destinate all'agricoltura, di cui all'articolo 62, comma 4, della legge urbanistica provinciale, con l'indicazione delle particelle fondiari dichiarate per il calcolo delle superfici minime richieste dal comma l, lettere b) ed c).

Per i manufatti di limitate dimensioni destinate a legnaie si applicano le disposizioni di questo articolo qualora non sia presente un diretto rapporto di pertinenzialità con gli edifici

esistenti. I capanni di caccia sono soggetti a Dia. I privati devono presentare in allegato:

- tipologia e ubicazione del capanno;
- autorizzazione dei proprietari se diversi dal richiedente;
- copia della licenza di caccia;
- data dell'installazione e della rimozione rientranti nel periodo di caccia.

Nelle aree per l'agricoltura, la pastorizia e la silvicoltura, ad esclusione delle aree a bosco e improduttive, è ammessa la costruzione di manufatti a carattere specifico da destinare esclusivamente a ricovero degli alveari con annesso deposito. Per questi manufatti valgono i seguenti parametri e condizioni:

- a) devono avere una volumetria strettamente necessaria per riparare le arnie in proprietà, e in ogni caso non potranno superare il volume di 80 mc.;
- b) devono essere realizzati totalmente in legno secondo la tipologia allegata alle presenti norme e dovranno essere semplicemente appoggiati al suolo e facilmente asportabili;
- c) il lotto sul quale vengono posizionati deve avere una superficie minima pari a 4.000 mq. accorpati.

La realizzazione dei manufatti di cui sopra è soggetta ad autorizzazione. La cessazione dell'attività da parte dell'apicoltore comporta il contestuale ed immediato obbligo di demolizione del manufatto.

Possono chiedere l'autorizzazione per la realizzazione dei manufatti di cui al presente articolo, gli apicoltori iscritti all'Albo degli imprenditori agricoli di seconda categoria che abbiano presentato denuncia degli alveari al Servizio Sanitario territoriale competente da almeno cinque anni.

#### **19.1 - AREE AGRICOLE E AREE AGRICOLE DI PREGIO DEL PUP**

Le aree agricole e le aree agricole di pregio sono individuate nella cartografia del PUP. Per tali aree si applicano le disposizioni degli art. 37 e 38 del Piano Urbanistico Provinciale. **Per gli edifici classificati come patrimonio edilizio montano sono ammessi gli interventi specificati al titolo IX delle presenti norme e nelle relative schede di rilevazione.**

#### **19.2 - AREE PER IMPIANTI PRODUTTIVI PER L'AGRICOLTURA EP**

Sono aree individuate dal P.R.G., destinate alla realizzazione di impianti e strutture produttive inerenti l'agricoltura, la zootecnia come: serre, stalle, allevamenti di bestiame.

Ogni intervento deve essere conforme alle Norme di Attuazione relative ai "Criteri per l'esercizio della tutela ambientale".

***Aree per impianti zootecnici:***

Sono aree destinate alle stalle, agli allevamenti di bestiame ed alle attività produttive agricole in genere.

Valgono le seguenti norme:

- superficie fondiaria: non può essere inferiore a 7.500 mq;
- altezza dei fabbricati: non può essere superiore a 8,50 m, esclusi i volumi tecnici;
- la densità edilizia fondiaria non dovrà superare 0,3 mc/mq. con un volume massimo realizzabile pari a 7.500 mc., di cui per un massimo di 800 mc. destinati all'attività agrituristica;
- distanza dalle strade: non può essere inferiore a quanto stabilito dall'articolo relativo alle "Aree di protezione delle strade";
- volume da destinare ad abitazione: non può essere superiore a 320 mc

### **19.3 - AREE AGRICOLE PRIMARIE E1**

Sono aree individuate dal P.U.P., definite dal P.R.G., destinate alle attività agricole e caratterizzate dalla particolare qualità del suolo, che attribuisce loro un ruolo determinante nell'economia provinciale. Nelle aree predette si possono insediare esclusivamente edifici destinati alle attività produttive agricole con i relativi impianti e strutture, con esclusione di quelle per la conservazione e trasformazione di prodotti agricoli su scala industriale e degli allevamenti industriali. Vi sono consentiti esclusivamente interventi urbanistici ed edilizi concernenti la realizzazione di:

- manufatti ed infrastrutture attinenti lo svolgimento delle attività agricole o zootecniche o agrituristiche (queste ultime nei limiti consentiti dalle leggi in materia);
- con carattere di eccezionalità e nei soli casi di stretta connessione e di inderogabile esigenza rispetto ai manufatti produttivi di cui alla lettera 1) e in funzione delle caratteristiche e della dimensione dell'azienda agricola e comunque previa autorizzazione da rilasciarsi secondo criteri, modalità e procedimenti fissati con deliberazione della Giunta provinciale, fabbricati rurali ad uso abitativo e loro pertinenze nella misura di un alloggio per impresa agricola, con volume massimo di 400 mc., sempre che l'imprenditore risulti iscritto all'albo degli imprenditori agricoli, sezione prima dell'albo di cui alla L.P. 4 settembre 2000 n°11.

Ogni intervento deve essere conforme alle Norme di Attuazione relative ai "Criteri per

l'esercizio della tutela ambientale".

Per i fabbricati di nuova edificazione valgono le seguenti norme:

- superficie fondiaria: non può essere inferiore a 15.000 mq; il richiedente deve inoltre essere titolare di un'azienda con almeno 20.000 mq di terreno, ricadenti nelle aree agricole di interesse primario, secondario e di tutela dell'ambito comunale o dei comuni confinanti, nel rispetto delle specifiche norme che regolano la materia, ovvero art.25 L.P. 5.9.1991, n°22;
- altezza del fabbricato: non può essere superiore a 8,50 m., escluse le strutture tecniche (silos, ecc.)
- distanza dalle strade: non può essere inferiore a quanto stabilito dall'articolo relativo alle "Aree di rispetto delle strade";
- l'idoneità alla costruzione verrà confermata da parere conforme degli Uffici provinciali preposti all'agricoltura;
- la densità edilizia fondiaria non dovrà superare 0,3 mc./mq., con un volume massimo realizzabile pari a 6.000 mc., di cui per un massimo di 800 mc. destinati all'attività agrituristica;

Per gli edifici esistenti, valgono le seguenti norme:

- è ammesso, per una sola volta, un aumento non superiore al 10% del volume esistente, nel rispetto delle norme relative alle altezze ed alle distanze del comma precedente. Questo volume deve essere integrato con l'esistente e rispettarne i caratteri tipologici, architettonici e costruttivi. E' altresì consentita la destinazione agrituristica, così come stabilito dalle specifiche norme provinciali che regolano la materia; **L.P. 20.03.1973 n°11;**
- se sono individuati come edifici isolati di interesse storico, artistico e documentario **o edifici schedati come patrimonio edilizio montano** sono ammessi solo gli interventi specificati nelle relative schede di rilevazione;
- **Per gli edifici classificati come patrimonio edilizio montano sono ammessi gli interventi specificati al titolo IX delle presenti norme e nelle relative schede di rilevazione.**
- non è comunque consentito mutare la destinazione d'uso indicata nella concessione edilizia dei volumi attinenti lo svolgimento delle attività agricole concessionate dopo il 19.08.1977;
- gli edifici esistenti legittimamente **non destinati alle attività agricole o zootecniche o agrituristiche e non classificati come patrimonio edilizio montano di cui al Titolo IX delle presenti norme, destinati ad uso diverso da quello consentito al secondo comma,** possono essere ristrutturati e destinati ad altra funzione, anche non connessa con l'agricoltura, purché ammessa nelle aree residenziali (art. 11 delle N. di A.). Per tali edifici non sono ammessi gli incrementi volumetrici del 10%.

L'aumento non superiore al 10% del volume esistente non si applica agli edifici che abbiano già subito aumenti di volume successivamente alla data 19.08.1977.

Le recinzioni sono vietate, per particolari esigenze (per manifesto pericolo e l'incolumità delle persone) possono essere autorizzate quelle che presentano la tipica tipologia tradizionale. Quelle esistenti in pietra locale a vista devono essere conservate e, qualora si

presentino parzialmente crollate o pericolanti, devono essere ripristinate. Se necessità di sicurezza consigliano di recintare le zone destinate ad animali, la forma, le dimensioni, ed i materiali delle recinzioni sono definite in base ad esigenze funzionali ma temporalmente limitate (filo a bassa tensione nella stagione estiva). Per le aree esterne di pertinenza degli edifici a destinazione non agricola si applicano le disposizioni di cui al Titolo IX – Norme e criteri per il recupero del patrimonio edilizio montano esistente.

#### **19.4 - AREE AGRICOLE SECONDARIE E2**

Sono aree individuate dal P.U.P., definite dal P.R.G., destinate alle attività agricole.

Nelle aree predette si possono insediare esclusivamente edifici destinati alle attività produttive agricole con i relativi impianti e strutture, con esclusione di quelle per la conservazione e trasformazione di prodotti agricoli su scala industriale e degli allevamenti industriali, con esclusione di tutta l'area in località Vardabe evidenziata sulla tavola BC 1.2.

Vi sono consentiti esclusivamente interventi urbanistici ed edilizi concernenti la realizzazione di:

- manufatti ed infrastrutture attinenti lo svolgimento delle attività agricole o zootecniche o agrituristiche (queste ultime nei limiti consentiti dalle leggi in materia);
- fabbricati rurali ad uso abitativo e loro pertinenze nella misura di un alloggio per imprenditore agricolo, con volume massimo 320 mc. , sempre che l'imprenditore risulti iscritto all'albo degli imprenditori agricoli, sezione prima dell'albo di cui all'articolo 77 L.P. 25.11.1976 n°39;

Preventivamente alla richiesta di concessione edilizia, il richiedente deve presentare una planimetria con evidenziate le particelle di sua proprietà, per consentire all'Amministrazione di indirizzare l'intervento su un altro sito, qualora quello proposto non fosse ritenuto idoneo all'edificazione.

Ogni intervento deve essere conforme alle Norme di Attuazione relative ai "Criteri per l'esercizio della tutela ambientale".

Per i fabbricati di nuova edificazione valgono le seguenti norme:

superficie fondiaria: non può essere inferiore a 7.500 mq; il richiedente deve inoltre essere titolare di un'azienda con almeno 25.000 mq di terreno, ricadenti nelle aree agricole di interesse primario, secondario e di tutela dell'ambito comunale o dei comuni confinanti, nel rispetto delle specifiche norme che regolano la materia, ovvero art.25 L.P. 5.9.1991, n°22;

- altezza del fabbricato: non può essere superiore a 8,50 m., escluse le strutture tecniche (silos, ecc.)
- distanza dalle strade: non può essere inferiore a quanto stabilito dall'articolo relativo alle "Aree di rispetto delle strade";
- l'idoneità alla costruzione verrà confermata da parere conforme degli Uffici provinciali preposti all'agricoltura;
- per i manufatti, le infrastrutture e gli impianti connessi con la produzione agricola, o zootecnica, o agrituristica, la densità edilizia fondiaria non dovrà superare 0,3 mc./mq., con un volume massimo realizzabile pari a 6.000 mc., di cui per un massimo di 800 mc. destinati all'attività agrituristica;
- per gli edifici residenziali direttamente connessi con l'attività, la densità edilizia fondiaria non dovrà superare il valore di 0,15 mc./mq.;
- le densità fondiarie di cui ai punti 7) e 8) sono tra loro indipendenti e pertanto ai fini edificatori possono essere fra loro sommate nell'ambito dello stesso lotto;

Per gli edifici esistenti, esclusi i manufatti di tipo precario (baracche, tettoie, depositi attrezzi agricoli o simili), valgono le seguenti norme:

- è ammesso, per una sola volta, un aumento non superiore al 15% del volume esistente, nel rispetto delle norme relative alle altezze ed alle distanze del comma precedente. Questo volume deve essere integrato con l'esistente e rispettarne i caratteri tipologici, architettonici e costruttivi. E' altresì consentita la destinazione agrituristica, così come stabilito dalle specifiche norme che regolano la materia L.P. 20.03.1973 n°11;
- se sono individuati come edifici isolati di interesse storico, artistico e documentario **o come edifici del patrimonio edilizio montano** sono ammessi solo gli interventi specificati nelle relative schede di rilevazione;
- **Per gli edifici classificati come patrimonio edilizio montano sono ammessi gli interventi specificati al titolo IX delle presenti norme e nelle relative schede di rilevazione.**
- non è comunque consentito mutare la destinazione d'uso indicata nella concessione edilizia dei volumi attinenti lo svolgimento delle attività agricole concessionate dopo il 19.08.1977.
- gli edifici esistenti **non destinati alle attività agricole o zootecniche o agrituristiche e non classificati come patrimonio edilizio montano di cui al Titolo IX delle presenti norme, destinati ad uso diverso da quello consentito al secondo comma**, possono essere ristrutturati e destinati ad altra funzione, anche non connessa con l'agricoltura, purché ammessa nelle aree residenziali (art. 11 delle N. di A.). Per tali edifici non sono ammessi gli incrementi volumetrici del 15%.

L'aumento non superiore del 15% del volume esistente non si applica agli edifici che abbiano già subito aumenti di volume successivamente alla data 19.08.1977, data di approvazione del P.d.F..

Le strade rurali e boschive devono avere le caratteristiche tecniche indicate nella tabella A dell'articolo relativo alle "Aree per la viabilità e spazi pubblici".

Le recinzioni sono vietate, per particolari esigenze (per manifesto pericolo e l'incolumità delle persone) possono essere autorizzate quelle che presentano la tipica tipologia

tradizionale. Quelle esistenti in pietra locale a vista devono essere conservate e, qualora si presentino parzialmente crollate o pericolanti, devono essere ripristinate. Se necessità di sicurezza consigliano di recintare le zone destinate ad animali, la forma, le dimensioni, ed i materiali delle recinzioni sono definite in base ad esigenze funzionali ma temporalmente limitate (filo a bassa tensione nella stagione estiva). Per le aree esterne di pertinenza degli edifici a destinazione non agricola si applicano le disposizioni di cui al Titolo IX – Norme e criteri per il recupero del patrimonio edilizio montano esistente.

### **19.5 - AREE AGRICOLE DI TUTELA E3**

Sono aree che comprendono le parti del territorio in cui per motivi di carattere ambientale, paesaggistico e di massimo rispetto delle risorse naturali, gli interventi di trasformazione del territorio devono essere ridotti al minimo.

In tali aree per gli edifici esistenti (se non sono individuati come edifici isolati di interesse storico, artistico e documentario o schedati come edifici del patrimonio edilizio montano) è consentita la ristrutturazione senza ampliamento e la demolizione con ricostruzione su sedime esistente, se finalizzata alla ricomposizione dei volumi **ed è vietata la modifica di destinazione d'uso**. Per i soli edifici a servizio delle aziende agricole è ammesso un ampliamento del 30%.

L'aumento nella misura massima del 30 % del volume fuori terra esistente non si applica agli edifici esistenti all'entrata in vigore del Prg che abbiano già subito aumenti di volume successivamente alla data 19.08.1977. **Per gli edifici classificati come patrimonio edilizio montano sono ammessi gli interventi specificati al titolo IX delle presenti norme e nelle relative schede di rilevazione.**

Le recinzioni sono vietate, per particolari esigenze (per manifesto pericolo e l'incolumità delle persone) possono essere autorizzate quelle che presentano la tipica tipologia tradizionale. Quelle esistenti in pietra locale a vista devono essere conservate e, qualora si presentino parzialmente crollate o pericolanti, devono essere ripristinate. Se necessità di sicurezza consigliano di recintare le zone destinate ad animali, la forma, le dimensioni, ed i materiali delle recinzioni sono definite in base ad esigenze funzionali ma temporalmente limitate (filo a bassa tensione nella stagione estiva). Per le aree esterne di pertinenza degli edifici a destinazione non agricola si applicano le disposizioni di cui al Titolo IX – Norme e criteri per il recupero del patrimonio edilizio montano esistente.

Nelle aree agricole di tutela dell'abitato di Predazzo è ammessa la pratica di attività sportive che non richiedono la realizzazione di strutture fisse e di rilevanti movimenti di terra in modo

da permettere una semplice reversibilità. È comunque esclusa qualsiasi struttura, anche precaria, di supporto alle attività sportive.

#### **19.5.1 - AREE AGRICOLE DI TUTELA DEL CENTRO STORICO**

Sono aree agricole poste ai margini del centro storico che rivestono un importante ruolo paesaggistico in quanto definiscono i margini del tessuto storico. In tali aree Sono aree agricole poste ai margini del centro storico che rivestono un importante ruolo paesaggistico, in quanto definiscono i margini del tessuto storico. In tali aree sarà possibile realizzare solamente dei parcheggi interrati a servizio degli edifici – residenziali e non, purché esistenti alla data del 07.04.1989 (entrata in vigore della legge Tognoli) – del centro storico, prevedendo il ripristino del terreno agricolo ed entro il limite del soddisfacimento dello standard minimo di legge. A tale fine, i richiedenti dovranno documentare e rilevare quali edifici risultano carenti di adeguati parcheggi ed impegnarsi, mediante convenzione accessiva, ad intavolare il vincolo pertinenziale tra i parcheggi ed i relativi edifici.

#### **19.6 - AREE A PASCOLO E4**

Sono aree individuate dal P.U.P., definite dal P.R.G., destinate alla promozione ed allo sviluppo della zootecnia.

Nell'ambito delle aree a pascolo possono essere ammessi esclusivamente interventi edilizi ed urbanistici finalizzati alla realizzazione o riqualificazione di manufatti (malghe) destinati ad attività zootecniche e all'alloggio degli addetti, ovvero di strutture ed infrastrutture finalizzate alla prima trasformazione dei prodotti della zootecnia. Per questi manufatti è altresì consentita la destinazione d'uso agrituristica. Ogni intervento deve essere conforme alle Norme di Attuazione relative ai “Criteri per l'esercizio della tutela ambientale”.

Per i fabbricati di nuova edificazione valgono le seguenti norme:

- indice di fabbricabilità fondiaria: non può essere superiore a 0,01 mc/mq;
- altezza del fabbricato: non può essere superiore a 6,50 m;
- distanza dalle strade: non può essere inferiore a quanto stabilito dall'articolo relativo alle "Aree di rispetto delle strade";

E' ammesso, per una sola volta, un aumento non superiore al 10% del volume esistente, nel rispetto delle norme relative alle altezze ed alle distanze vigenti nelle aree agricole primarie. Questo volume deve essere integrato con l'esistente e rispettarne i caratteri tipologici,

architettonici e costruttivi. E' altresì consentita la destinazione agrituristica, così come stabilito dalle specifiche norme che regolano la materia L.P. 20.03.1973 n°11;

E' altresì possibile ampliare i rifugi classificati alpini in attività nella misura del 20% del volume per garantirne la funzionalità.

Per gli edifici esistenti è ammessa la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria e la ristrutturazione senza aumento di volume. **Per gli edifici esistenti è vietata la modifica di destinazione d'uso. Per gli edifici classificati come patrimonio edilizio montano sono ammessi gli interventi specificati al titolo IX delle presenti norme e nelle relative schede di rilevazione.**

Le recinzioni sono vietate, per particolari esigenze (per manifesto pericolo e l'incolumità delle persone) possono essere autorizzate quelle che presentano la tipica tipologia tradizionale. Quelle esistenti in pietra locale a vista devono essere conservate e, qualora si presentino parzialmente crollate o pericolanti, devono essere ripristinate. Se necessità di sicurezza consigliano di recintare le zone destinate ad animali, la forma, le dimensioni, i materiali delle recinzioni sono definite in base ad esigenze funzionali ma temporalmente limitate (filo a bassa tensione nella stagione estiva). Per le aree esterne di pertinenza degli edifici esistenti si applicano le disposizioni di cui al Titolo IX – Norme e criteri per il recupero del patrimonio edilizio montano esistente.

#### **19.7 - AREE A BOSCO E5**

Sono aree individuate dal P.U.P., definite dal P.R.G., destinate alla protezione del territorio ed alla coltivazione del bosco.

Nell'ambito delle aree a bosco possono essere ammesse solo le attività e gli interventi previsti dal Piano Generale Forestale della Provincia e dai piani di assestamento forestale, nonché lavori di sistemazione idraulico-forestale.

Ogni intervento deve essere conforme alle Norme di Attuazione relative ai "Criteri per l'esercizio della tutela ambientale".

Per gli edifici esistenti è ammessa la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria e la ristrutturazione senza aumento di volume. **Per gli edifici esistenti è vietata la modifica di destinazione d'uso. Per gli edifici classificati come patrimonio edilizio montano sono ammessi gli interventi specificati al titolo IX delle presenti norme e nelle relative schede di rilevazione.**

Le recinzioni sono vietate, per particolari esigenze (per manifesto pericolo e l'incolumità delle persone) possono essere autorizzate quelle che presentano la tipica tipologia tradizionale. Quelle esistenti in pietra locale a vista devono essere conservate e, qualora si presentino parzialmente crollate o pericolanti, devono essere ripristinate. Se necessità di sicurezza consigliano di recintare le zone destinate ad animali, la forma, le dimensioni, ed i materiali delle recinzioni sono definite in base ad esigenze funzionali ma temporalmente limitate (filo a bassa tensione nella stagione estiva). Per le aree esterne di pertinenza degli edifici esistenti si applicano le disposizioni di cui al Titolo IX – Norme e criteri per il recupero del patrimonio edilizio montano esistente.

### **19.8 - AREE IMPRODUTTIVE E6**

Sono aree individuate dal P.U.P., definite P.R.G. senza una destinazione specifica. In esse, per ragioni altimetriche, topografiche e geomorfologiche, di natura del suolo e di accessibilità, non possono normalmente essere svolte attività produttive che comportino insediamenti stabili.

Nell'ambito delle aree improduttive può essere ammessa solo la realizzazione di manufatti speciali, aventi la funzione di presidio civile per la sicurezza del territorio, e di opere o infrastrutture che rivestono interesse generale.